

Risposta n. 135/2022

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Belgio (legge 3 aprile 1989, n. 148).

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. ALFA (di seguito, anche, "Istante") dichiara di essere fiscalmente residente in Belgio.

Il Sig. ALFA, a partire dal XXXX, è titolare dell'intero capitale sociale (non detenuto in regime d'impresa) della società BETA, avente ad oggetto l'attività di "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri", con sede in Italia attualmente iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

A partire dal XXXX, il sig. ALFA è altresì amministratore unico della medesima Società.

L'Istante intende cedere a titolo oneroso il 100 per cento delle partecipazioni nel capitale della Società sopra indicata. La cessione dovrebbe avvenire ad un prezzo maggiore del valore fiscale delle medesime quote. Di conseguenza, dalla cessione delle quote emergerà il realizzo di una plusvalenza.

Ciò premesso, il Sig. ALFA chiede chiarimenti sul trattamento fiscale della

plusvalenza che realizzerà dalla cessione delle quote attualmente detenute in BETA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la plusvalenza oggetto dell'istanza di interpello non sia tassabile in Italia poiché non trova applicazione la normativa contenuta nell'articolo 23 del TUIR, ma l'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione bilaterale tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni.

A parere del Sig. ALFA, non si applicano al caso specifico le disposizioni del *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* ("MLI") di cui l'Italia e il Belgio sono soggetti firmatari.

L'Istante ritiene che anche in base a tale Accordo multilaterale, non ancora entrato in vigore, la plusvalenza da lui conseguita non sarebbe comunque imponibile in Italia, in considerazione delle opzioni esercitate da Italia e Belgio. Evidenzia, al riguardo, come l'Accordo MLI contenga una terminologia poco chiara laddove fa riferimento alla condizione che le azioni o i diritti ceduti "*abbiano derivato più di una certa quota del loro valore da beni immobili (real property) situati nell'altra Giurisdizione Contraente (o a condizione che più di una certa quota della proprietà dell'entità sia costituita da tali beni immobili (real property))*", senza specificare cosa debba intendersi per "certa quota" e o come debba essere misurato il "loro valore" (cfr. articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo MLI).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Occorre preliminarmente osservare che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un contribuente riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n.

212 del 2000.

Nell'istanza in esame, in particolare, si fa riferimento solo alla cancellazione dall'anagrafe nazionale della popolazione residente e non può essere fornita, in sede di interpello, prova dell'assenza del domicilio e della residenza in Italia ai sensi del codice civile, requisiti alternativamente previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Ciò premesso, la scrivente fornisce, di seguito, le proprie valutazioni nel presupposto, assunto acriticamente in questa sede, della residenza fiscale in Belgio del Sig. ALFA, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante.

In particolare, il quesito oggetto di interpello trae motivo dal fatto che il Sig. ALFA, residente in Belgio, afferma di voler cedere le quote detenute nella società italiana BETA.

In base a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, si considerano prodotti in Italia *"i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti"* con alcune eccezioni espressamente indicate (cfr. lettera f), comma 1, articolo 23 del TUIR).

Sul piano del diritto internazionale pattizio la Convenzione internazionale tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali, firmata a Roma il 29 aprile 1983 e ratificata con legge 3 aprile 1989, n.148, regola la ripartizione della potestà impositiva tra il nostro Paese e il Belgio.

In particolare, l'articolo 13, paragrafo 4, della citata Convenzione, stabilisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato dove l'alienante è residente.

Nel caso in esame, si concorda con il Sig. ALFA sul fatto che la cessione di quote detenute in BETA non risulti imponibile in Italia, in base al citato articolo 13,

paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Belgio.

Inoltre, come affermato nella stessa istanza di interpello, l'Accordo multinazionale MLI "*Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting*" è stato sottoscritto dall'Italia in data 7 giugno 2017 ma non è stato ancora ratificato dal nostro Paese (cfr. anche il sito www.oecd.org, dove è disponibile una sezione con i dettagli sui Paesi firmatari MLI).

Si conferma che, alla data in cui viene reso il presente parere, le disposizioni del citato MLI non si applicano alla cessione di quote prospettata dal Sig. ALFA.

Resta ferma la possibilità per l'Istante di presentare un nuovo interpello laddove la cessione delle quote nella Società italiana dovesse realizzarsi a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo MLI.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)